

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4219-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26,  
recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento  
delle assemblee societarie annuali

---

*Presentato il 26 marzo 2011*

---

(Relatore: **FUGATTI**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La VI Commissione permanente (Finanze), il 20 aprile 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4219.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4219 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre disposizioni sostanziali, puntualmente finalizzate a consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l'assemblea annuale entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche ove tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società;

il decreto-legge, nel recare disposizioni volte a modificare, in sede di prima applicazione, la disciplina dettata dall'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), non effettua un adeguato coordinamento con la suddetta fonte normativa, che risulta oggetto di modifiche non testuali, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività della disciplina dettata dal decreto legislativo in questione nell'ambito dell'anzidetto settore disciplinare; come più volte osservato dal Comitato in circostanze analoghe, tale modalità di produzione normativa mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, reca disposizioni per alcuni versi derogatorie del diritto vigente: in alcuni casi, esso non richiama le disposizioni derogate, che sono pertanto oggetto di una deroga implicita (si tratta, segnatamente, dell'articolo 2364 del codice civile e dell'articolo 154-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); in un altro caso, invece, esso deroga esplicitamente a quanto disposto dagli statuti della società che non prevedano la possibilità di convocare l'assemblea entro 180 giorni;

esso non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1 — che incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di inter-

mediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato decreto legislativo, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo in oggetto;

al comma 1 dell'articolo 1, che consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, introducendo una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 2364 del codice civile, in base al quale « l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale », valuti la Commissione l'opportunità di indicare la disposizione derogata;

al medesimo comma 1 dell'articolo 1, che introduce una deroga implicita a quanto disposto all'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali recitano: « 1. (...) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico (...) la relazione finanziaria annuale (...). 1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. », dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare le disposizioni derogate.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4219 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali »,

rilevato che la materia oggetto del provvedimento rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, il testo del decreto-legge n. 26 del 2011, recante Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali (C. 4219 Governo),

invitando il Governo ad approntare una riflessione più complessiva di politica industriale che individui un sistema efficace in difesa di interessi strategici nazionali da OPA ostili,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

